



REGOLAMENTO

Per l'applicazione dello Statuto UGAI, approvato dall'Assemblea del 20 marzo 1999, aggiornato nell'Assemblea del 5 ottobre 2003 (in relazione all'art.26 dello Statuto stesso) si precisa che le norme di questo regolamento sono state approvate dall'Assemblea Ordinaria tenutasi il 4 ottobre 2003 a Messina.

1. La sede legale dell'UGAI secondo l'art.2 dello Statuto è Torino. Per prassi consolidata, la sede stessa viene spostata nel luogo dove ha sede il Garden Club o l'attività simile presieduta dalla persona che assume la presidenza UGAI; e ciò per tutto il periodo (tre o sei anni) della durata della presidenza UGAI.
2. L'UGAI collabora con le Associazioni, con gli Enti, pubblici e privati, e con le organizzazioni apolitiche, italiane e straniere, non aventi scopo di lucro, che abbiano impostazione e fini analoghi ai propri.
3. L'UGAI, in particolare, collabora con la scuola di Arte Floreale "Camilla Malvasia" (SIAF) che, come propria emanazione, viene assistita culturalmente, ma non finanziariamente. I soci dei Garden Club possono aderire alla SIAF.
4. Il bilancio finanziario dell'UGAI copre il periodo 1° settembre- 31 agosto dell'anno successivo. Le quote sociali stabilite dall'Assemblea dovranno essere versate dai Garden Club e dalle Associazioni similari aderenti, al Tesoriere UGAI entro il primo trimestre sociale: In caso di morosità il soggetto perde il diritto di voto, attivo e passivo, e potrà essere anche espulso.
5. Gli aderenti all'UGAI si impegnano ad acquistare tante copie della rivista "GARDEN CLUB", edita dalla medesima UGAI, per quanti sono i propri associati, ed a versare le quote degli abbonamenti entro il primo trimestre dell'anno sociale per la 1° o unica rata, nel secondo trimestre la 2° rata per quei Garden Club che hanno previsto il pagamento in due rate.
6. L'UGAI, tramite un proprio comitato di redazione, cura un sito INTERNET sulle attività proprie e degli aderenti, i quali possono inviare programmi e documenti.

7. La categoria dei Soci Onorari, istituiti dall'UGAI (art.8 dello Statuto), comprende persone fisiche ed istituzioni di particolare rilievo culturale. I soci onorari sono esenti da oneri associativi e hanno diritto di elettorato attivo e passivo.
8. L'Assemblea UGAI è costituita dai presidenti (o loro delegati) di ciascun Club. I delegati vengono scelti dal presidente tra i membri del proprio Consiglio direttivo. Qualora il Club abbia un numero di soci superiore a cento, in sede di assemblea UGAI verrà rappresentato, oltre che dal proprio presidente, da un membro del Consiglio direttivo.
9. L'Assemblea annuale UGAI è presieduta dal presidente del Club ospitante, che nomina il segretario dell'assemblea stessa, il quale redige il verbale di assemblea; Il Club ospitante decide se ospitare-oltre ad un rappresentante (o, nel caso previsto dall'articolo precedente, due) di ciascun Club -altri soci perché possano partecipare alle attività organizzate in occasione dell'Assemblea ordinaria annuale, stabilendo il relativo onere pro-capite. Le spese di organizzazione dell'Assemblea annuale vengono concordate dal Presidente UGAI, nell'ambito del Comitato di Presidenza, con il Presidente del Club ospitante. I soci dei Club aderenti all'Assemblea annuale provvedono al pagamento delle quote d'iscrizione.
10. Il Vice-Presidente annuale UGAI previsto dall'art. 18 dello Statuto è per consolidata prassi il Presidente del Club che ospiterà l'Assemblea annuale nell'anno successivo.
11. Il comitato di Presidenza UGAI è composto dal Presidente, da due Vice- Presidenti e dal Vice-Presidente annuale, previsto dal precedente art. 10.
12. I Presidenti dei Club aderenti all'Assemblea annuale hanno facoltà di chiedere, con lettera motivata da inviare trenta giorni prima dell'Assemblea, l'inserimento nell'o.d.g. di un argomento di interesse UGAI che sarà valutato dal Comitato di Presidenza.
13. Il voto dei singoli Club aderenti all'Assemblea UGAI viene espresso dal proprio Presidente o, in sua assenza, da un suo delegato munito di delega scritta.
14. La relazione finanziaria dell'UGAI, sottoscritta e corredata dalla relazione dei Revisori dei Conti, viene letta in assemblea, discussa e votata. I revisori dei conti previsti dall'art. 21 dello statuto, ricevono dall'UGAI un compenso forfettario per le spese sostenute in occasione della loro partecipazione all'assemblea (un pernottamento in albergo, colazione di lavoro, spese di viaggio).
15. Il Comitato di Presidenza, previsto dall'art. 18 dello Statuto viene integrato, come membro di diritto, dalla persona che abbia ricoperto il ruolo di Presidente nazionale per oltre sei anni. Alle riunioni del Comitato di Presidenza possono essere invitati uno o più presidenti di Club in carica che abbiano ricoperto il ruolo di presidente o vice-presidente UGAI. Il Vice-presidente eletto, al quale fa riferimento l'ultima linea del terzo comma dell'art. 18 dello Statuto, dovrà essere il più anziano di età.
16. Non può essere candidato a RICOPRIRE UN INCARICO DIRETTIVO UGAI CHI NON ABBIA COMPIUTO UN TRIENNIO DI PRESIDENZA del proprio Club che sia, a sua volta, socio UGAI da almeno un triennio.

17. Tra le attività che l'UGAI programma e consiglia ai Club associati dovranno comparire le seguenti:

Tema dell'anno (anche da svolgersi in un biennio);

Giornata del Giardino;

Incontro UGAI nella località prescelta in Assemblea;

Viaggio nazionale o internazionale nella località prescelta in Assemblea;

Partecipazione all'Assemblea annuale;

Attività di comunicazione e attività sociale (INTERNET, rivista, rapporti con le istituzioni, etc.).